

AVVOCATURA DELLO STATO - PALERMO

(CONT. 3140/02 RIC. N. 1904/02 - DOTT. CAVALLARO

UD. 23.4.2002 B/M)


TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. LAVORO

M e m o r i a

Per la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Via De Gasperi, 81 è ope legis domiciliata

C O N T R O

Marcello Minio e c.ti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. S.V. Greco.



** ** *

Con ricorso depositato in cancelleria il 5.4.2002 e notificato il successivo 10.4, gli odierni ricorrenti, tutti dipendenti regionali in servizio presso svariati Assessorati, e tutti appartenenti al ruolo unico regionale non dirigenziale (già) inquadrati nei livelli dal 1° al 7° del precedente ordinamento professionale, assumono di avere diritto, in forza della L.r. 15.5.00 n. 10 e successivi accordi approvati -previa intesa con le OO.SS. di categoria- con DD.PP.RR.SS. 22.6.2001 n. 9 e n. 10 oltre che all'inquadramento nelle nuove

categorie come meglio descritte nell'Allegato "A" al cit. DPRS 9/01 (e cioè categoria "B - collaboratori" per il personale proveniente dagli ex livelli 1-2-3; categoria "C - istruttore" per il personale già inquadrato nei livelli 4°-5°-6°; categoria "D - funzionari direttivi" per quelli dell'ex livello 7°), soprattutto alla propria riqualificazione professionale "al fine di esercitare effettivamente le nuove mansioni loro attribuite dalla contrattazione collettiva".

Sostengono, in estrema sintesi, le controparti che, giusta specifici accordi in tal senso tra le parti sociali, le mansioni rispettivamente loro attribuite con riferimento alle qualifiche già possedute sarebbero dovute restar temporaneamente ferme solamente fino al 28.2.02 (e ciò a termini dell'art. 15 D.P.R. 10/02 nella c.d. "invarianza delle mansioni), data entro cui si sarebbero dovute ultimare "le procedure di formazione e valutazione siccome previste nell'art. 13" del contratto.

Univoci in tal senso dovevano del resto ritenersi - sempre a detta delle controparti- per un verso la specifica previsione in seno ai decreti assessoriali collettivi n. 4503-4504 e 4505 del 7.11.2002 (regolarmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale

dell'Amministrazione Regionale), recanti la riclassificazione di tutto il personale regionale interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.r. 10/00 (secondo cui -appunto- "resta ferma l'invarianza delle mansioni già ricoperte fino al 28.2.2002"); e per altro verso la delibera di Giunta regionale n. 453 del 20.11.2001 (approvata con D.P.R:S. 18.12.01) recante l'interpretazione autentica degli artt. 13 e 15 D.P.R.S. 40/01, laddove si prevedono processi di autovalorizzazione e responsabilizzazione del personale regionale finalizzati a consentire lo svolgimento delle nuove e più impegnative mansioni.

Lamentano, tanto premesso, le parti ricorrenti che, nonostante lo specifico accordo -recante "ulteriori specificazioni afferenti l'applicazione degli art. 13 e 15 CCRL del comparto- da ultimo sottoscritto dalle parti sociali il 27.2.02 (secondo cui il personale dipendente interessato alla riqualificazione avrebbe svolto un periodo di affiancamento per lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di destinazione), è stata da ultimo palesata la volontà del Governo regionale di rinviare "sine die" l'inquadramento nei nuovi profili professionali per il solo personale non

appartenente al ruolo dirigenziale, del quale, anzi, è stata addirittura prevista, con "aberrante disposizione legislativa", in sede di emendamento all'art. 5 della legge finanziaria regionale n. 2/2002, la possibilità di temporanea adibizione, "ove possibile con criteri di rotazione, anche a mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelle proprie, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico spettante per la posizione di appartenenza".

Chiedono, conclusivamente, le parti ricorrenti la tutela speciale ex art. 700 c.p.c. in termini di "disapplicazione" dell'illegittima "inerzia - rigetto", tenuta dall'Amministrazione regionale e la condanna della stessa "a dare esecuzione agli obblighi imposti dalle succitate norme primarie e secondarie", tenuto, altresì conto dell'addotto "pericolo grave ed imminente di un 'demansionamento', di ~~sta~~ "dequalificazione" professionale, mentre contestualmente si percepisce uno stipendio mensile corrispondente alle qualifiche superiori di fatto non svolte per grave e persistente inadempimento della p.A." (ipotesi che, oltretutto, integrerebbe -sempre a detta delle controparti- i presupposti del danno erariale).

** ** *

Le doglianze nei termini azionati davanti all'adito Giudice del Lavoro dalle parti odierne ricorrenti sono inammissibile e comunque destituite di qualsivoglia fondamento giuridico per i seguenti

MOTIVI

1) Mancanza di fumus boni iuris

Come non possono fare a meno di riconoscere le controparti, la L.r. 15.5.00 n. 10 (recante -fra l'altro- norme sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana) ha inteso recepire in larga misura le norme di grande riforma economico-sociale introdotte nell'ordinamento giuridico statale dal D. Lgv 29/93 e succ. modifiche ed integrazioni.

Più in particolare, per quanto specificamente concerne l'ambito del ricorso in discussione, l'art. 5 della L.r. 10/2000 in esame prevede che la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato -anche in soprannumero- nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente, il quale, in attesa della nuova classificazione, può

essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le OO.SS. dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alla peculiarità delle strutture.

La menzionata disposizione normativa demanda, poi, ad apposito decreto del Presidente della Regione - e previa contrattazione sindacale - la determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, fermo restando che da tale identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'Amministrazione; e stabilisce che, nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni proprie della qualifica posseduta.

Ora, in linea con i superiori criteri generali, il DPRS 22.6.01 n. 9 ha previsto la riclassificazione - senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione - di tutto il personale regionale non dirigenziale, nonchè i criteri per l'individuazione dei profili professionali a regime delle diverse categorie; e l'art. 13 del CCRL (recepito con DPRS 22.6.01 n. 10

recante il nuovo ordinamento professionale del personale regionale) -da interpretarsi in comb. disp. con l'art. 15 del medesimo contratto- nel dettare specifiche norme transitorie finalizzate alla ricollocazione dei dipendenti già inquadrati nelle nuove categorie in attuazione dell'accordo fra le parti sociali stipulato il 28.2.2001, ha fra l'altro espressamente sottolineato che gli stessi avrebbero continuato a svolgere, in attesa della definizione del processo di adeguamento e di riordino delle posizioni, le stesse mansioni per le quali erano state assunti, le quali, anzi, sarebbero rimaste invariate fino al 28.2.2002 (termine ordinatorio entro il quale si riteneva -in un primo momento- di poter concludere le procedure di formazione e valutazione previste dall'art. 13 cit.: verifica, questa, che in realtà non è stato possibile completare per tempo, anche per effetto dell'aggravamento e del conseguente rallentamento subito dall'intera procedura, in esito alla interpretazione autentica dell'art. 13, sollecitata dalle OO.SS. di categoria e con le stesse concordata, nei termini indicati con l'accordo del 12.11.2001, secondo cui alla preliminare verifica del fabbisogno formativo, occorreva far seguire una

fase di affiancamento per tutto il personale interessato alla riqualificazione).

In sede di concreta applicazione dell'anzidetta clausola contrattuale, sono tuttavia sorte non poche difficoltà operative connesse alla scelta delle più idonee modalità per intraprendere il percorso formativo per i fabbisogni di circa 13.500 dipendenti: sicché l'Amministrazione regionale è stata indotta in un primo momento a redigere in data 16.10.2001 apposito protocollo di intesa -con allegato specifico Piano di Azione- tra il Presidente della Regione, l'Assessore destinato alla Presidenza e l'Assessore Regionale al Lavoro; mentre in data 29.11.2001 si è pervenuti ad un'ulteriore intesa con le OO.SS. a chiarimento a precisazione del contenuto del predisposto Piano di Azione, concordandosi, in particolare, sul fatto che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della ricollocazione determinati dal CCRL sarebbe rimasta ferma all'1.12.2001, anche se la formalizzazione dei provvedimenti di ricollocazione fosse avvenuta in data successiva all'1.12.2001 (coerentemente con gli impegni assunti, infatti, con circolare n. 447 del 31.1.2002 l'Assessore alla Presidenza ha disposto in favore di tutti i

dipendenti regionali interessati alla riqualificazione il pagamento delle differenze economiche loro spettanti con decorrenza, appunto, dall'1.12.2001). E solamente da ultimo, in data 27.2.2002, sono state definite, con la partecipazione e l'accordo di tutte le organizzazioni sindacali di categoria (COBAS compresi) le varie fasi (prima fase di affiancamento - tirocinio "pratico" da svolgersi in un periodo massimo di 3 mesi per una durata non superiore a 100 ore; e successiva fase "corsuale" di frequenza di un corso di formazione generale) in cui doveva modularsi il percorso formo-orientativo di riqualificazione necessariamente propedeutico all'attività di verifica di cui al più volte citato art. 13. Il che sottende, all'evidenza, la piena consapevolezza di tutte le parti circa la considerevole durata nel tempo -ben oltre la data ordinatoriamente indicata del 27.2.02- di tale preliminare processo formativo, non potendosi in ogni caso dare corso alla ricollocazione ed alla conseguente attribuzione di mansioni superiori se non all'esito positivo della fase di riqualificazione; e conseguendo, invece, dall'esito negativo della verifica (come pacificamente

condiviso da tutte le OO.SS.) l'annullamento ex tunc del reinquadramento, con conseguente reintegro del dipendente nell'originaria collocazione, nonché il recupero delle maggiori somme da questo percepite e non dovutegli per effetto della verifica negativa.

Tali essendo i punti nodali della disciplina normativa e contrattuale in subiecta materia, ne consegue che, contrariamente a quel che vorrebbero fare intendere le controparti, l'art. 5 della L.r. 2/2002 lungi dall'interferire in alcun modo con il percorso formativo del personale regionale, secondo le modalità operative da ultimo concordate con le OO.SS., sottende al contrario (come, seppure con poca chiarezza sottolineato dall'Assessore alla Presidenza con nota prot. 1165 del 27.3.02) il precipuo scopo di evitare che, scaduta per tutto il personale -ben 13500 unità- del comparto interessato alla ricollocazione ex art. 13 CCRL, l'invarianza prevista dall'art. 15, un massiccio e contemporaneo avvio delle procedure di "affiancamento" potesse incidere negativamente, rallentandola e financo paralizzandola, sulla funzionalità ed efficacia dell'attività istituzionale propria dell'intero apparato burocratico regionale, con irreversibile pregiudizio non solo per la stessa Amministrazione

regionale, ma in definitiva per l'intera collettività. Sicché, nel proprio esclusivo ed insindacabile apprezzamento, il legislatore regionale ha ritenuto di poter ovviare nell'immediatezza a tali prevedibili (ed anzi alla stessa possibilità di funzionamento dell'apparato pubblico, evidentemente inevitabili e gravi) danni riconoscendo all'Amministrazione regionale la facoltà - limitatamente ad esigenze temporanee - di utilizzare il personale in mansioni immediatamente inferiori, ferma restando in ogni caso la invariabilità sotto il profilo del quantum del trattamento economico in godimento.

In tale corretta prospettiva, appare evidente l'inammissibilità delle doglianze e delle pretese tutte nei termini azionati ex adverso davanti all'adito Giudice del Lavoro, sottendendo esse, in realtà, solo censure sulle scelte di politica normativa e sul contenuto stesso della norma di rango primario; norma che per sua stessa natura è sottratta a qualsiasi contestazione "diretta" in grado giudiziale.

Né può, peraltro, fondatamente sostenersi che l'approvato emendamento all'art. 5 L.r. 2/02 presenti "manifesti profili di incostituzionalità": e ciò anche a prescindere dal

rilevare che nessuna impugnativa in tal senso è stata promossa dal Commissario dello Stato, per la troncante considerazione che il divieto di "reformatio in peius" nel conferimento delle mansioni al lavoratore subordinato (che controparte prospetta ma che come già detto non è in realtà configurabile nella specie; né tanto più in termini sostanziali e permanenti) non è principio di rango costituzionale (trovando la sua fonte normativa nell'art. 2103 c.c. come sostituito dall'art. 13 l. 300/70); sicché non è dubitabile che un momentaneo mutamento, anche in peius, può sempre essere disposto, per esigenze temporanee, con semplice atto amministrativo, secondo principio del tutto ovvio nell'ambito dell'ordinamento; mentre è addirittura fuori di discussione la legittimità di una norma di legge, rientrando nelle attribuzioni legislative esclusive della Regione (art. 14 statuto regionale ed art. 3 *l.* Cost. 18.10.2001 n. 3, che addirittura elimina il preesistente limite dei principi fondamentali) che transitoriamente consenta deroghe, limitate all'assetto operativo, all'attuazione di principi comportamentali (attribuzione di mansioni superiori) questi sì eccezionali.

Giova, in ogni caso, ribadire che nella specie non è

stato posto in essere alcun "demansionamento" nei termini postulati ex adverso, atteso che nessuno degli odierni ricorrenti è stato trasferito o spostato da un ufficio ad un altro, per nessuno è stato mutato il contenuto qualitativo/quantitativo della prestazione, nessuno è stato retrocesso. Al contrario, tutti hanno continuato a svolgere, in attesa della definizione del processo di adeguamento e di riordino delle posizioni, le stesse identiche mansioni per le quali erano stati assunti, ed anzi hanno ricevuto, per contro, l'aumento retributivo proposto dalla L.r. 10/2000.

L'Amministrazione regionale ha, quindi, mantenuto nei confronti del proprio personale dipendente non dirigenziale un doveroso atteggiamento di equità e correttezza, evitando qualsivoglia discriminazione.

Inammissibili per assoluto difetto di giurisdizione devono, altresì ritenersi le avverse censure circa le paventate conseguenze negative sul bilancio regionale, con conseguente produzione di danni all'Erario, che deriverebbero dall'erogazione in favore delle parti ricorrenti di un maggior trattamento retributivo mensile rispetto alle mansioni svolte, impingendo -com'è di tutta evidenza- anche tali (peraltro assolutamente

insostenibili) doglianze nel merito delle scelte normative adottate in concreto dal legislatore regionale che, come tali, escludono la possibilità stessa di rappresentare, anche solo concettualmente, una ipotesi di danno conseguente alla loro applicazione.

Inammissibile appare, infine, l'azionamento "petitum", pretendendosi in buona sostanza ex adverso che l'adito Giudice del Lavoro imponga all'Amministrazione regionale l'adozione di una serie di concrete attività positive contrarie alla legge; e di per sé infungibili, poichè consisterebbero nell'emanazione dei singoli provvedimenti di inquadramento, con contestuale assegnazione delle nuove mansioni previste dall'accordo sottoscritto in data 27.2.2002, con decorrenza 1.3.2002.

Orbene, si può addirittura prescindere dalla peraltro troncante considerazione che ciò comporterebbe una inammissibile sostituzione del Giudice ad attribuzioni esclusivamente spettanti all'Amministrazione, e che di fatto solo l'Amministrazione sarà in grado di porre motivatamente e ragionevolmente in essere; perchè non è chi non veda come, qualora si valutasse

affermativamente l'esigenza di cautela nei termini postulati ex adverso, si finirebbe per riconoscere alle controparti già in via interinale una "utilitas" ben maggiore rispetto a quelle che le stesse potrebbero conseguire in esito ad una compiuta disamina nel merito, della problematica controversa; così rendendo pressoché inutile la (invece necessaria) fase di cognizione piena: il che travalica i ben precisi limiti che connotano i poteri di intervento del giudice nella fase interinale.

** ** *

2) Mancanza del periculum in mora

Evidente appare alla stregua delle superiori argomentazioni la mancanza di qualsivoglia "fumus boni iuris" sotteso dalle avverse doglianze: il che non può, coerentemente, che comportare la reiezione, nel merito, delle calendate censure, ed è di per se sola circostanza sufficiente per indurre necessariamente l'adito Giudice a disattendere senz'altro la postulata esigenza di cautela.

Non meno evidente appare, d'altro canto, l'assoluta mancanza, per le parti ricorrenti di qualsivoglia pregiudizio (e men che mai connotabile in termini di gravità ed irreparabilità secondo l'accezione datane

dalla ormai irreparabilità secondo l'accezione
datane dalla ormai consolidata giurisprudenza sul
punto).

Manca, invero, innanzitutto, qualsivoglia attualità
del solo labialmente postulato pregiudizio, in
mancanza financo di allegazione -ed a fortiori di
dimostrazione- di una avvenuta utilizzazione di
alcuno degli odierni ricorrenti in mansioni
inferiori a quella finora rivestita.

Peraltro, dal punto di vista economico, ^{nessun} $\sqrt{\text{decremento}}$
patrimoniale può, come detto, configurarsi per il
personale interessato, conservando essi pur sempre
(come in più occasioni già sottolineato) l'intero
trattamento retributivo in godimento (anzi
addirittura incrementato con decorrenza 1.12.01).

Di contro, gravissimo e certamente irreversibile
sarebbe il danno che subirebbe l'Amministrazione
regionale resistente e -più in generale- il pubblico
generale interesse nella ipotesi in cui dovesse
essere accolta l'istanza cautelare ex adverso: e ciò
in quanto un immediato affidamento, agli odierni
ricorrenti, delle mansioni superiori dagli stessi
reclamate, senza il previo espletamento e
completamento del processo di affiancamento e della
successiva attività formativa (giusta accordo con le

parti sociali del 27.2.2002) non potrebbe non comportare, in concreto, una gravissima paralisi nello svolgimento dei compiti dell'Amministrazione, tanto per la mancata acquisizione, da parte dei ricorrenti, delle conoscenze e della preparazione necessaria le nuove mansioni; ~~già~~ perchè, contestualmente verrebbero a mancare del tutto, senza alcuna possibilità di immediata sostituzione, tutti i dipendenti di qualifica non dirigenziale.

** ** *

Alla stregua delle superiori considerazioni si è conclusivamente certi che


VORRÀ L'ON. GIUDICE DEL LAVORO

Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:

- rigettare in toto il ricorso in via di urgenza cui si resiste, attesa la inammissibilità ed in ogni caso la mancanza di fondamento giuridico delle avverse pretese, non sottendenti alcun "fumus boni iuris" né alcun "periculum in mora".

Con vittoria di spese e compensi.

Palermo, 19/4/2002

Giuseppina Tutino

Avvocato dello Stato